

Aggiornamenti normativi: Nuovo Regolamento Biologico 2018/848



Focus Bio - Riunione Produzione Integrata Biologica Interprovinciale
12 aprile 2022

Silvia Paolini
ASTRA Innovazione e Sviluppo



NORMATIVA

- 
- **Regolamento (CEE) n. 2092/91** relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricola
 - **Regolamento (CEE) n. 1804/99** per le produzioni animali
 - **Regolamento (CE) n. 834/2007** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
 - **Regolamento (CE) n. 889/2008** recante modalità di applicazione del regolamento n. 834 relativo alla **produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.**
 - **Regolamento (CE) n. 1235/2008** recante modalità di applicazione del regolamento n. 834 relativo al regime di **importazione** dei prodotti biologici dai paesi terzi.
 - **Regolamento (CE) n. 848/2018** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici del 30 maggio 2018

In vigore dal 01 gennaio 2022



WHAT'S
NEW?

**Quali novità
da gennaio
2022 per
l'agricoltura
biologica?**

Produzioni biologiche

La normativa UE di riferimento



	Regolamento 834/2007	Regolamento 2018/848	Vantaggi	Svantaggi
Esportazioni	Regime di equivalenza per le importazioni da paesi extraeuropei	Regime di conformità per le importazioni dai paesi extraeuropei	Il regime di conformità darà più sicurezza dei prodotti e una maggiore lealtà nelle transazioni di mercato. Il vantaggio economico sarà sul lungo periodo	Requisito introdotto gradualmente, sarà effettivo solamente a partire dal 2025. Ciò potrebbe comportare un'intensificazione degli scambi commerciali nel periodo transitorio allo scopo di eludere la conformità
Certificazione	Certificazioni singole; certificazioni di gruppo consentiti solo per i produttori dei paesi in via di sviluppo	Possibili le certificazioni di gruppo per i piccoli agricoltori europei. (5 – 0,5 serre – 15 prati ha; Plv 15.000 €; fatturato 25 mila€; costo certificazione > 2%); commercializzazione comune	Minori costi per la certificazione per le piccole realtà situate in contesti marginali.	I requisiti per l'accesso sono restrittivi e alcuni aspetti ancora non chiari. Ciò comporterà difficoltà per la declinazione nazionale delle aziende che possono accedervi.
Controlli	Un controllo fisico almeno una volta all'anno. Controlli supplementari sulla base del rischio. 10% senza preavviso	Un controllo fisico almeno una volta all'anno. Controlli supplementari sulla base del rischio. 10% senza preavviso. Operatori a basso rischio e ok per 3 anni: un controllo fisico ogni 24 mesi	Possibile riduzione dei costi del controllo	Carico burocratico ancora molto oneroso per gli operatori
Coltivazioni fuori suolo	Problemi interpretativi su connessione pianta/terreno.	Phasing out per Finlandia, Svezia e Danimarca entro il 2030 normato da Reg	Riallineamento con gli altri SM	
Contaminazioni accidentali	Non è previsto alcun limite massimo di residui di prodotti non ammessi, pena la decertificazione. B e IT lo stabiliscono.	Accettato che gli SM stabiliscano soglie oltre le quali il prodotto non può essere certificato. Divieto di frapporre barriere fra gli SM per questo requisito. La COM rivaluterà nel 2024.	Riconoscimento soglie esistenti in alcuni SM; possibilità di valorizzazione del prodotto italiano.	L'assenza di una soglia UE comporta uno svantaggio in termini di concorrenza sul mercato UE. I prodotti italiani dovranno competere con prodotti che possono superare la soglia vigente in IT
Materiale di propagazione	Consentito l'uso di PRM (Plant Reproductive Material) qualora la disponibilità bio non sia sufficiente. Database con la lista del PRM disponibile.	Consentito l'uso di PRM qualora la disponibilità bio non sia sufficiente. Database con la lista del materiale riproduttivo disponibile. L'utilizzo di PRM non bio è prorogato fino al 2035.		Altri 15 anni in regime di deroga

Il controllo e la vigilanza sulla produzione biologica

CERTIFICAZIONI DI GRUPPO

Sarà possibile la “**CERTIFICAZIONE DI GRUPPO**” al fine di consentire ai piccoli agricoltori di far fronte ai costi di ispezione e agli oneri amministrativi connessi alla certificazione.

La certificazione di gruppo significa che un certo numero di piccoli agricoltori può organizzarsi ed essere certificato come una singola entità. Un certificato riguarderà tutti gli agricoltori, che non possono vendere i loro prodotti certificati se non attraverso il gruppo stesso. Il gruppo di agricoltori dovrà quindi costituire un'entità legale ed un proprio sistema di controllo interno e ogni operatore dovrà rispondere a dei requisiti economici e di superficie quali:

- i costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25.000 euro;
- o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15.000 euro l'anno;
- oppure ciascuno dei quali ha aziende di massimo: 5 ettari, 0,5 ettari, nel caso di serre, 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti.

CERTIFICAZIONI

- Il Certificato emesso dall'organismo di controllo non si chiamerà più Documento Giustificativo, ma **CERTIFICATO**.
- Sono **esentati da certificazione (ma non da notifica)** gli operatori che vendono il **PRODOTTO SFUSO** (no mangimi) direttamente al consumatore finale a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino. L'esenzione della certificazione può essere concessa solo se le vendite del prodotto sfuso sono inferiori a 5.000 kg/annui, tali vendite di prodotto sfuso bio non rappresentino un fatturato annuo maggiore di 20.000 euro, oppure il costo di certificazione dell'operatore è maggiore del 2% del fatturato totale sui prodotti biologici sfusi.
- I **RIVENDITORI** che vendono solo prodotti biologici preconfezionati **non avranno bisogno di certificazione**, ma saranno sottoposti ai controlli in base alla legislazione generale sui controlli ufficiali.

CONTROLLI

La verifica di conformità dell'operatore ha una frequenza che dipende dalla classificazione del rischio complessivo dell'azienda (delle varie attività svolte).

E' di norma almeno annuale, MA per gli operatori che sono classificati a «basso rischio» e che non hanno avuto NC relative l'integrità dei prodotti biologici negli **ultimi 3 anni**, il controllo IN LOCO **può essere fatto ogni 24 mesi**.

La classificazione del rischio è svolta ogni anno dall'OdC sulla base di una LLGG condivisa con Accredia, che garantisce lo stesso metro da parte di tutti gli OdC.

FUORI SUOLO

Il nuovo regolamento ha confermato che **IL METODO DI PRODUZIONE FUORI SUOLO NON** è compatibile con il metodo di produzione biologica, ma ha previsto una deroga di 10 anni per gli Stati membri che avevano già autorizzato questa pratica (Danimarca, Svezia e Finlandia), senza possibilità di aggiungere nuove superfici a quelle già certificate come biologiche alla data di giugno 2017.

SEMENTI E BANCHE DATI

Attualmente è consentito l'utilizzo di materiale di propagazione non biologico, qualora la quantità di materiale biologico a disposizione non fosse sufficiente o non fosse presente. L'utilizzo di tale materiale è ancora consentito in **DEROGA fino AL 2035** e viene confermato che ogni Stato membro detenga un DATA-BASE con la funzione di registro per il materiale di propagazione disponibile.

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE



La nuova BDSB è raggiungibile al seguente link: <https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml>

L'utilizzo della nuova BDSB è subordinato alla registrazione come utente qualificato: (<https://mipaaf.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14>)

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE



OGM

Mentre il regolamento del 2007 estendeva la soglia di tolleranza per le contaminazioni accidentali da Organismi Geneticamente Modificati (OGM) dello 0,9% anche all'agricoltura biologica, il regolamento del 2018 **SANCISCE ESPRESSAMENTE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI MATERIALE CONTENENTE OGM**. Il considerando art. 23 cita "L'uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica". I metodi di gestione che adotta l'azienda biologica devono escludere (art.5) "l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari".

PRODOTTI CERTIFICABILI

Viene inoltre **ESTESO IL CAMPO DI APPLICAZIONE** anche ad alcuni prodotti legati al settore agricolo e elencati nell'allegato I, quali:

- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
- gomme e resine naturali,
- cera d'api,
- oli essenziali,
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli gregge e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale


NB: non tutti gli OdC hanno già ricevuto l'autorizzazione dal Mipaaf a certificare anche questi prodotti (e i gruppi di operatori).

AROMI NATURALI

A partire dall'inizio del 2021 gli aromi naturali sono considerati prodotti agricoli e come tali entrano a far parte del computo del 95% derivanti da produzione biologica. Inoltre nel regolamento del 2018 il loro utilizzo all'interno delle ricette dei prodotti trasformati è stato ammesso soltanto nel caso di "aromi naturali di...", ovvero prodotti per minimo il 95% dall'ingrediente citato. Ad esempio sarà consentito l'utilizzo di "aroma naturale di rosmarino" se tale aroma è stato ottenuto per almeno il 95% dalla pianta di rosmarino.

MATERIALE ETEROGENEO

Il nuovo regolamento prevede che agli operatori debba essere consentito commercializzare materiale riproduttivo vegetale di **materiale eterogeneo biologico** senza rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti qualitativi, sanitari e di identità per le categorie CAC, standard o commerciali. Il **materiale eterogeneo biologico è caratterizzato da un elevato livello di diversità fenotipica** e genetica e dalla sua natura dinamica di evoluzione e adattamento a determinate condizioni di coltivazione. A differenza delle miscele di sementi ricostruite annualmente sulla base di varietà, o di varietà sintetiche derivate dall'incrocio di una serie definita di materiali parentali ripetutamente sottoposti ad impollinazione incrociata per ricostruire una popolazione stabile, o varietà da conservazione e amatoriali, compresi gli ecotipi, il materiale eterogeneo biologico è destinato ad adattarsi a vari stress biotici e abiotici dovuti alla ripetuta selezione naturale e umana e dovrebbe pertanto cambiare nel corso del tempo. Per rispondere alle esigenze degli operatori e dei consumatori relative all'identità, alla salute e alla qualità del suddetto materiale, il regolamento è stato integrato da un'ulteriore normativa (Reg. (UE) 2021/1189) che definisce vincoli riguardanti la descrizione, i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusa l'identità, la purezza analitica, i tassi di germinazione e la qualità sanitaria, l'imballaggio e l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico e, ove possibile, la manutenzione di tale materiale da parte degli operatori e le informazioni che essi devono conservare.




**INQUADRAMENTO NORMATIVO
MEZZI TECNICI PER PRODUZIONE
VEGETALE IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


NEW

REGOLAMENTO (UE) n. 848/2018 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici



NEW

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 1165/2021 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi



NEW

**SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI
PRODOTTI FITOSANITARI
(Allegato I)**

**CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI
(Allegato II)**

NEW

REGOLAMENTO (UE) n. 1107/2009
relativa all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

DECRETO MINISTERIALE n. 6793/2018
disposizione per l'attuazione dei reg. n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche

TO
UPDATE

DECRETO LEGISLATIVO n. 75/2010
Allegato 13 riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti

TO
UPDATE



➤ **PARTE D: PRODOTTI E
SOSTANZE
AUTORIZZATI PER LA
PRODUZIONE E LA
CONSERVAZIONE DI
PRODOTTI VITIVINICOLI
BIOLOGICI DEL
SETTORE VITIVINICOLO**

NB: sta per uscire un Reg che aggiorna il 1165.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 1165/2021

che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

- ALLEGATO I - Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica;
- ALLEGATO II - Concimi, ammendanti e nutrienti;
- ALLEGATO V - Parte D: Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Premessa

Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del **regolamento (CE) n. 1107/2009**. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. **Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nell'ultima colonna delle tabelle seguenti.**

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l'uso nella produzione biologica di **fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari**, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali **non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante** le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare **tramite l'impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi**, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Sostanze di base

Le sostanze di base elencate nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella seguente.

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
1C		<i>Equisetum arvense</i> L.*	
2C	9012-76-4	Chitosano cloridrato*	ottenuto da <i>Aspergillus</i> o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
3C	57-50-1	Saccarosio*	
4C	1305-62-0	Idrossido di calcio	
5C	90132-02-8	Aceto*	
6C	8002-43-5	Lecitine*	
7C	-	<i>Salix</i> spp. cortex*	
8C	57-48-7	Fruttosio*	
9C	144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	
10C	92129-90-3	Siero di latte*	
11C	7783-28-0	Fosfato diammonico	solo in trappole
12C	8001-21-6	Olio di girasole*	

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Sostanze di base

Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
14C	84012-40-8 90131-83-2	<i>Urtica</i> spp. (estratto di <i>Urtica dioica</i>) (estratto di <i>Urtica urens</i>)*	
15C	7722-84-1	Perossido di idrogeno	
16C	7647-14-5	Cloruro di sodio	
17C	8029-31-0	Birra*	
18C	-	Polvere di semi di senape*	
20C	8002-72-0	Olio di cipolla*	
21C	52-89-1	L-cisteina (E 920)	
22C	8049-98-7	Latte vaccino*	
23C	-	Estratto di bulbo di <i>Allium cepa</i> * L.	
		Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*	

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

2. Sostanze attive a basso rischio

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
2D		COS-OGA	
3D		Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi	non provenienti da OGM
5D	10045-86-6	Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III])	
12D	9008-22-4	Laminarin	l'alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

⁽¹⁾ Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

3. Microrganismi

Tutti i microrganismi elencati nell'allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

4. Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
139A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosad	
225A	124-38-9	Biossido di carbonio	
227A	74-85-1	Etilene	soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell'ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta
230A	i.a. 67701-09-1	Acidi grassi	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
231A	8008-99-9	Estratto di aglio (<i>Allium sativum</i>)	
234A	N. CAS non attribuito N. CIPAC 901	Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
244A	298-14-6	Idrogenocarbonato di potassio	
249A	98999-15-6	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	
255A e altri		Feromoni e altri semiochimici	solo in trappole e distributori automatici
220A	1332-58-7	Silicato di alluminio (caolino)	
236A	61790-53-2	Kieselgur (terra diatomacea)	
247A	14808-60-7 7637-86-9	Sabbia di quarzo	
343A	11141-17-6 84696-25-3	Azadiractina (estratto di margosa)	estratto dai semi dell'albero del neem (<i>Azadirachta indica</i>)

ALLEGATO I: SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

4. Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti

Numero e parte dell'allegato ⁽¹⁾	CAS	Nome	Condizioni e limiti specifici
240A	8000-29-1	Olio di citronella	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
241A	84961-50-2	Olio di chiodi di garofano	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
242A	8002-13-9	Olio di colza	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
243A	8008-79-5	Olio di menta verde	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
56A	8028-48-6 5989-27-5	Olio di arancio	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
228A	68647-73-4	Olio di <i>Melaleuca alternifolia</i>	tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
246A	8003-34-7	Piretrine estratte da vegetali	
292A	7704-34-9	Zolfo	
294A 205A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Oli di paraffina	
345A	1344-81-6	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
44B	9050-36-6	Maltodestrina	
45B	97-53-0	Eugenolo	
46B	106-24-1	Geraniolo	
47B	89-83-8	Timolo	
10E	20427-59-2	Idrossido di rame	in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni
10E	1332-65-6 1332-40-7	Ossicloruro di rame	
10E	1317-39-1	Ossido di rame	
10E	8011-63-0	Poltiglia bordolese	
10E	12527-76-3	Solfato di rame tribasico	
40A	52918-63-5	Deltametrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i>
5E	91465-08-6	Lambda-cialotrina	solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i>

ALLEGATO II: CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI

I concimi, gli ammendanti e i nutrienti elencati nell'ALLEGATO II possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

- alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
- alla normativa dell'Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

Relativamente ai FERTILIZZANTI la vera novità di rilievo riguarda i prodotti di origine marina (alghe, molluschi, chitina, ecc.) poiché, alle condizioni già presenti nel Reg. (CE) 889/08, si aggiunge il requisito che derivino da produzioni biologiche o da produzioni sostenibili.

USO DEL RAME IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

REG. UE 1981/18

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione **totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni**. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Nota Ministeriale N.0269617

Relativa alle modalità di calcolo del **massimale suddetto** (28 kg/ha in sette anni) con riferimento ai soli apporti tramite prodotti fitosanitari oppure anche agli apporti tramite fertilizzanti.

USO DEL RAME IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

REVISIONE EUROPEA DEL RAME

La sostanza attiva è stata rinnovata per 7 anni fino al 31 dicembre 2025.

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-climatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno”.

A questo fine si ricorda che tutti gli impieghi di rame (inclusi quelli contenuti nei fertilizzanti e altri prodotti simili) devono essere conteggiati come previsto.

CORROBORANTI

Il Reg. CE n. 834/2007 accorda agli stati membri la possibilità identificare e autorizzare mezzi tecnici, purché non rientrino e non abbiano attività riconducibili a quelle dei fertilizzanti e dei fitosanitari.

I «Corroboranti» sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti».

I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di:

- a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso;
- b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti

Vengono elencati in Allegato 2 nel D.M. n. 6793/2018 (che è in aggiornamento e l'allegato sarà modificato)

CORROBORANTI

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa ⁽¹⁾ , borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. ⁽¹⁾ L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole)	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante	Trattamento ammesso sulla coltura in campo

Il DM 6793/2018 disciplina anche le modalità di valutazione dei dossier e di etichettatura dei prodotti corroboranti.

A. Presentazione della domanda.

B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti»

C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una Tipologia/denominazione già inserita in elenco.

D. Sperimentazione di nuovi corroboranti.

E. Protezione dei dati.

F. Disciplina sanzionatoria.

G. Etichettatura.

MEZZI TECNICI AMMESSI IN BIOLOGICO (prod. Vegetali)

MEZZI TECNICI PER LA DIFESA FITOSANITARIA

- del Reg. UE 2021/1165 (Allegato I – Elenco sostanze attive ammesse)
- Reg. UE 540/2011 (Reg. UE 1107/2009)

SOSTANZE DI BASE

CORROBORANTI (potenziatori delle difese naturali della pianta)

- DM 6793/2018 (Allegato 2 -Elenco Corroboranti)

TO
UPDATE

MEZZI TECNICI PER LA NUTRIZIONE

- del Reg. UE 2021/1165 (Allegato II – Elenco sostanze nutrienti ammesse)
- D.lgs n. 75/2010 Allegato 13 e aggiornamenti successivi (Elenco sostanze nutrienti ammesse)

TO
UPDATE

BIOSTIMOLANTI

ETICHETTATURA

MEZZI TECNICI PER LA DIFESA FITOSANITARIA

- Etichetta a norma Reg. UE 1107/2009

NON OBBLIGATORIO riportare in etichetta «*Consentito in agricoltura biologica*», può essere un'indicazione.

SOSTANZE DI BASE

Non necessitano di numero di registrazione, non seguono le norme di etichettatura del Reg. 1107. Immesse in commercio con le indicazioni del dossier.

CORROBORANTI (potenziatori delle difese naturali della pianta)

- Etichetta a norma DM 6793/2018.

MEZZI TECNICI PER LA NUTRIZIONE

- Etichetta a norma D.lgs 75/2010

OBBLIGATORIO riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, la dicitura “*Consentito in agricoltura biologica*”, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi.

BIOSTIMOLANTE

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Home

Ricerca Specie/Varietà

Lista Specie/Varietà

Consultazione Pubblica Specie

elenco delle specie vegetali

La nuova BDSB è raggiungibile alla consultazione pubblica

<https://www.sian.it/conSpeBio/consultazioneListe.xhtml>



Lista Rossa

Consultazione della Lista Rossa.



Lista Verde

Consultazione della Lista Verde.



Lista Gialla

Consultazione della Lista Gialla.

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE



Lista Rossa

**NESSUNA
DEROGA**

Specie e varietà che
presentano materiale
biologico in commercio
sufficiente



Lista Verde

**DEROGA
GENERALIZZATA
IMMEDIATA**

Specie e varietà che NON
presentano materiale
biologico in commercio
sufficiente



Lista Gialla

**DEROGA CASO
PER CASO**

Specie e varietà che
presentano materiale
biologico in commercio
sufficiente caso per caso

“PRENOTAZIONE” PER LE SEMENTI IN LISTA ROSSA

Con Circolare Ministeriale n.0135555 del 23/03/2022, oltre alle già presenti **erba medica e trifoglio alessandrino**, si inseriscono in Lista rossa a partire dal 1° gennaio 2023 le specie **frumento duro, frumento tenero, orzo, avena comune e bizantina, farro dicocco e farro monococco**. Si individua la **data annuale del “tempo utile” per gli ordini di tutte le specie inserite in lista rossa nel 30 giugno 2022**, incluse quelle la cui inclusione in lista è prevista a far data dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 30 giugno 2022, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle sementi biologiche per le semine previste nel 2023, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

DEROGA ALLE ROTAZIONI ANNUALITÀ 2022

Vista l'esigenza di consentire la semina delle specie agricole per le quali la crisi Ucraina ha causato una carenza che rischia di assumere nei prossimi mesi i contorni di una emergenza nazionale, per la sola corrente campagna agraria sono da considerarsi conformi quelle rotazioni colturali che prevedono la semina di **mais e girasole** senza che siano rispettati i due cicli di colture principali di specie differenti, fatto salvo il pieno rispetto della normativa unionale in materia di agricoltura biologica (Circolare Ministeriale n. 0169145 del 13 aprile 2022).

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la
competitivita' della
produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo
biologico. (22G00031)
(GU n.69 del 23-3-2022)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Silvia Paolini
ASTRA Innovazione e Sviluppo
silvia.paolini@astrainnovazione.it